

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Antenne di telefonia mobile sulle case per anziani

Le antenne di telefonia mobile rappresentano da tempo un argomento molto “sensibile”. E’ fin troppo facile sostenere che “tutti vogliono usare il telefonino, ma nessuno vuole un’antenna vicino a casa”. In effetti, un conto è utilizzare il natel per telefonare o inviare sms, altra cosa sono le prestazioni fornite dalla - peraltro nebulosa - tecnologia UMTS. Ad esempio scattare fotografie o guardare la televisione sul cellulare: funzionalità che difficilmente possono essere ritenute fondamentali e per le quale si dura obiettivamente una certa fatica ad immaginare un ruolo di “servizio pubblico”. Che poi questo tipo di prestazioni siano “volute da tutti” è ancora da dimostrare; ma è specialmente per fornirle che è stata approntata la tecnologia UMTS, le cui antenne spuntano in quantità, suscitando la preoccupazione (e le opposizioni) del vicinato. Nel caso della tecnologia UMTS, dunque, l’assioma del “tutti vogliono usare il telefonino, ma nessuno vuole un’antenna vicino a casa” perde parecchio del proprio valore.

Le preoccupazioni aumentano quando le antenne GSM/UMTS vengono piazzate nelle vicinanze di strutture dove soggiornano bambini, anziani o malati.

Il Municipio di Lugano, Dicastero dell’edilizia pubblica, ha di recente accordato la propria disponibilità al collocamento di un’antenna Sunrise sul tetto della Residenza per anziani Castagneto. Una decisione che, diventata di pubblico dominio, non ha mancato di suscitare “perplexità” (eufemismo) nel vicinato.

L’art. 5 cpv. 2 del Regolamento cantonale d’applicazione dell’Ordinanza federale sulle radiazioni non ionizzanti (RORNI) tuttavia recita:

“Gli impianti in zone a carattere prevalentemente residenziale o nelle vicinanze di locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati) sono, per quanto possibile, da evitare”.

La norma manca evidentemente di carattere coercitivo. Col risultato che per le società di telefonia ben raramente (altro eufemismo) è “possibile” una diversa ubicazione. Inoltre le prescrizioni del RORNI non trovano applicazione all’interno dei comparti urbani, ciò che ne relativizza ulteriormente la già limitata portata. In teoria quindi nessuna norma di legge vieterebbe la costruzione di un’antenna GSM/UMTS nelle immediate vicinanze di un asilo (evidentemente previo l’accordo del proprietario del fondo) a patto che i limiti massimi d’emissione fissati dall’ORNI e le prescrizioni edilizie siano rispettate. Immaginiamo dunque il caso di un privato, proprietario di un fondo confinante con un asilo e disposto ad autorizzare sulla propria parcella - dietro pagamento di un lauto affitto - la posa di un’antenna GSM/UMTS. Cosa succederebbe nel caso in cui una diversa collocazione dell’impianto risultasse “non possibile” (?) ai sensi dell’art. 5 cpv 2 RORNI?

Alla luce di quanto sopra esposto chiediamo al lod. Consiglio di Stato:

- 1) Quante antenne di telefonia mobile esistono attualmente su territorio cantonale, e quante altre ne sono ancora previste?
- 2) Quante antenne di telefonia mobile sorgono attualmente nelle vicinanze di “locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati)”, e contraddicono quindi le indicazioni dell’art. 5 cpv 2 RORNI? Dove sono ubicate tali antenne?

- 3) Quante antenne di telefonia mobile sorgono attualmente sul tetto di case per anziani, e dove?
- 4) Quanti superamenti dei valori limite ORNI, e su quali impianti, sono stati riscontrati da quando i relativi controlli vengono effettuati? Corrisponde al vero che la potenza d'emissione delle antenne può essere regolata (e magari abbassata prima del controllo)?
- 5) Quante antenne di telefonia mobile sono state finora oggetto di opposizione?
- 6) Quali criteri vengono utilizzati per interpretare la condizione del "per quanto possibile" contenuta nell'art. 5 cpv. 2 RORNI? Questi criteri potrebbero essere resi più restrittivi?
- 7) Non ritiene il Consiglio di Stato che l'attuale formulazione dell'art. 5 cpv. 2 RORNI ("(...) per quanto possibile (...)") privi di fatto la norma della quasi totalità del proprio valore? E' disposto il Consiglio di Stato - in considerazione delle preoccupazioni espresse a più riprese dalla popolazione, oltre che della mancanza di informazioni scientificamente affidabili circa le conseguenze sulla salute delle radiazioni prodotte dalle antenne di telefonia mobile - a modificare la formulazione dell'art. 5 cpv. 2 RORNI in una norma di tipo coercitivo?

LORENZO QUADRI
FABIO REGAZZI
FIAMMA PELOSSI